

SOCIETA' PUBLIACQUA

PATTO PARASOCIALE

Tra

COMUNE DI FIRENZE E ALTRI COMUNI

CONSIAG S.P.A.

PUBLISERVIZI S.P.A.

e

ACQUE BLU FIORENTINE S.P.A.

L'anno duemilasei il giorno ventisette (27) del mese di giugno in Firenze e precisamente in una Sala del Palazzo Comunale posto in Piazza della Signoria, tra i sottoscritti:

1) Comune di Firenze, con sede in Firenze, Piazza della Signoria, codice fiscale 01307110484, in persona della dottoressa Sonia Nebbiai nata a Reggello il 15 marzo 1951 che interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Direttore della Direzione Risorse Finanziarie, nonchè Responsabile del Procedimento, autorizzata alla stipula della presente scrittura privata giusto il disposto dell'articolo 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 22 del Regolamento generale sull'attività contrattuale dello stesso Comune; Comune che agisce in proprio e nella qualità di Ente Capofila e di mandatario collettivo dei seguenti enti pubblici locali, in forza

delle delibere di Giunta Municipale riportate a fianco

di ciascun Ente:

- COMUNE DI AGLIANA con sede in Agliana Piazza della
Resistenza n.2, codice fiscale 00315980474, delibera
di Giunta Municipale n.206 del 22 agosto 2003;

- COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO con sede in Barberino
di Mugello Viale della Repubblica n.24, codice fiscale
00649380482, delibera di Giunta Municipale n.97 del 12
settembre 2003;

- COMUNE DI BORGO SAN LORENZO con sede in Borgo San
Lorenzo Piazza Dante n.2, codice fiscale 01017000488,
delibera di Giunta Municipale n.109 del 13 ottobre
2003;

- COMUNE DI CALENZANO con sede in Calenzano Piazza
Vittorio veneto n.12, codice fiscale 01007550484,
delibera di Giunta Municipale n.139 del 23 settembre
2003;

- COMUNE DI CAMPI BISENZIO con sede in Campi Bisenzio
Piazza Dante n.36, codice fiscale 80016750483,
delibera di Giunta Municipale n. 238 del 4 settembre
2003;

- COMUNE DI CANTAGALLO con sede in Cantagallo Via
Giuseppe Verdi n.24, codice fiscale 84003690488,
delibera di Giunta Municipale n.134 del 26 settembre
2003;

- COMUNE DI CARMIGNANO con sede in Carmignano Piazza
G. Matteotti n.1, codice fiscale 01342090485, delibera
di Giunta Municipale n.276 del 23 dicembre 2003;

- COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOPRA con sede in
Castelfranco di Sopra Piazza Vittorio Emanuele n.30,
codice fiscale 81001870518, delibera di Giunta
Municipale n.89 del 27 agosto 2003;

- COMUNE DI CAVRIGLIA con sede in Cavriglia Viale
Principe di Piemonte n.9, codice fiscale 00242200517,
delibera di Giunta Municipale n.135 del 28 agosto 2003;

- COMUNE DI DICOMANO con sede in Dicomano Piazza della
Repubblica n.3; codice fiscale 80013190485, delibera
di Giunta Municipale n.114 del 12 settembre 2003;

- COMUNE DI FIGLINE VALDARNO con sede in Figline
Valdarno Piazza IV Novembre n.3, codice fiscale
01293700488, delibera di Giunta Municipale n.121 del 9
settembre 2003;

- COMUNE DI INCISA IN VAL D'ARNO con sede in Incisa In
Val d'Arno, Piazza del Municipio n.1, codice fiscale
80017050487, delibera di Giunta Municipale n.96 del
giorno 11 settembre 2003;

- COMUNE DI LASTRA A SIGNA con sede in Lastra a Signa,
Piazza del Comune n.17, codice fiscale 01158570489,
delibera di Giunta Municipale n.113 del 9 settembre
2003;

- COMUNE DI LONDA con sede in Londa, Piazza Umberto I
n.9, codice fiscale 01298630482, delibera di Giunta
Municipale n.76 del 15 settembre 2003;

- COMUNE DI LORO CIUFFENNA con sede in Loro Ciuffenna
Piazza Matteotti n.7, codice fiscale 81000790519,
delibera di Giunta Municipale n.165 del 18 settembre
2003;

- COMUNE DI MONTALE con sede in Montale Via A. Gramsci
n.19, codice fiscale 80003370477, delibera di Giunta
Municipale n.156 del 21 agosto 2003;

- COMUNE DI MONTEMURLO con sede in Montemurlo Via
Montalese n.472, codice fiscale 00584640486, delibera
di Giunta Municipale n.24 del 16 febbraio 2004;

- COMUNE DI MONTEVARCHI con sede in Montevarchi Piazza
Varchi n.5, codice fiscale 00177290517, delibera di
Giunta Municipale n.220 del 25 settembre 2003;

- COMUNE DI PELAGO con sede in Pelago, Via Ponte
Vecchio n.1, codice fiscale 01369050487 delibera di
Giunta Municipale n.115 del 9 settembre 2003;

- COMUNE DI PIAN DI SCÒ con sede in Pian di Scò Piazza
del Municipio n.3, codice fiscale 00115090516,
delibera di Giunta Municipale n.123 del 23 settembre
2003;

- COMUNE DI PISTOIA con sede in Pistoia Piazza Duomo
n.1, codice fiscale 00108690470, delibera di Giunta

Municipale n.15 del, 29 gennaio 2004;

- COMUNE DI POGGIO A CAIANO con sede in Poggio a
Caiano Via Cancellieri n.4, codice fiscale
00574130480, delibera di Giunta Municipale n.79 del 9
dicembre 2003;

- COMUNE DI PONTASSIEVE con sede in Pontassieve, Via
Tanzini n.30, codice fiscale 01011320486 delibera di
Giunta Municipale n.106 del 9 settembre 2003;

- COMUNE DI PRATO con sede in Prato Piazza del Comune
n.2, codice fiscale 84006890481, delibera di Giunta
Municipale n.699 del 17 settembre 2003;

- COMUNE DI QUARRATA con sede in Quarrata Piazza della
Vittoria n.1, codice fiscale 00146470471, delibera di
Giunta Municipale n.158 del giorno 11 settembre 2003;

- COMUNE DI REGGELLO con sede in Reggello, Piazza
Roosevelt n.1, codice fiscale 01421240480, delibera di
Giunta Municipale n.270 del giorno 1 ottobre 2003;

- COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO con sede in Rignano
Sull'Arno, Piazza della Repubblica n.1, codice fiscale
80022750485, delibera di Giunta Municipale n.116 del
giorno 11 settembre 2003;

- COMUNE DI RUFINA con sede in Rufina, Via Piave n.5,
codice fiscale 80010950485, delibera di Giunta
Municipale n.133 del giorno 11 settembre 2003;

- COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE con sede in Taviano

Piazza Sandro Pertini n.1, codice fiscale 80009370471,
delibera di Giunta Municipale n.133 del 24 settembre
2003;

- COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO con sede in San
Giovanni Valdarno Piazza Cavour n.1, codice fiscale
00160360517, delibera di Giunta Municipale n.224 del
giorno 11 settembre 2003;

- COMUNE DI SAN GODENZO con sede in San Godenzo,
Piazza Municipio n.1, codice fiscale 01428380487
delibera di Giunta Municipale n.91 del 25 agosto 2003;

- COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE con sede in San Piero a
Sieve, Piazzetta del Comune n.1, codice fiscale
01346030487 delibera di Giunta Municipale n.62 del 17
settembre 2003;

- COMUNE DI SCANDICCI con sede in Scandicci, Piazzale
della Resistenza n.1, codice fiscale 00975370487
delibera di Giunta Municipale n.376 del 23 dicembre
2003;

- COMUNE DI SCARPERIA con sede in Scarperia, Via dei
Bastioni n.3, codice fiscale 00582650487 delibera di
Giunta Municipale n.19 del 20 settembre 2003;

- COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE con sede in
Serravalle Pistoiese Via Garibaldi n.54, codice
fiscale 00185430477, delibera di Giunta Municipale
n.99 del 25 ottobre 2003 ;

- COMUNE DI SESTO FIORENTINO con sede in Sesto Fiorentino, Piazza Vittorio Veneto n.1, codice fiscale 0420010480 delibera di Giunta Municipale n.193 del 24 novembre 2003;

- COMUNE DI SIGNA con sede in Signa, Piazza della Repubblica n.1, codice fiscale 01147380487 delibera di Giunta Municipale n.219 del giorno 11 dicembre 2003;

- COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI con sede in Terranuova Bracciolini Piazza della Repubblica n.16, codice fiscale 00231100512, delibera di Giunta Municipale n.214 del 30 dicembre 2003;

- COMUNE DI VAGLIA con sede in Vaglia, Via Bolognese n. 1126, codice fiscale 00864490487 delibera di Giunta Municipale n.83 del 17 settembre 2003;

- COMUNE DI VAIANO con sede in Vaiano Piazza del Comune n.4, codice fiscale 01185740485, delibera di Giunta Municipale n.115 del 9 settembre 2003;

- COMUNE DI VERNIO con sede in Vernio Piazza del Comune n.20, codice fiscale 01159850484, delibera di Giunta Municipale n.95 del 9 settembre 2003;

- COMUNE DI VICCHIO con sede in Vicchio, via Garibaldi n.2, codice fiscale 83002370480 delibera di Giunta Municipale n.116 del 22 agosto 2003;

(di seguito brevemente gli Enti Pubblici Locali)

2) Consiag S.p.A. (di seguito brevemente Consiag) con

sede in Prato, Via U. Panziera n.16, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Prato 00923210488, capitale sociale Euro 137.743.865,00.= interamente versato, nella persona di Paolo Abati nato a Prato il 5 giugno 1963, che interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza della società, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della medesima, autorizzato alla sottoscrizione del presente in forza del Verbale di Assemblea Generale dei Soci del 23 novembre 2005 e di Verbale del Consiglio di Amministrazione in pari data, entrambi depositati agli atti d'ufficio.

3) **Publiservizi S.p.A.** (di seguito brevemente Publiservizi) con sede in Firenze, Via Alamanni 41/a, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Firenze 91002470481, capitale sociale Euro 31.621.353,72.= interamente versato, nella persona di Vittorio Bugli nato a Bagno a Ripoli il 14 marzo 1958, che interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza della società, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della medesima autorizzato alla sottoscrizione della presente scrittura privata in forza di verbale del Consiglio di Amministrazione del 23 gennaio 2006,

depositato agli atti d'ufficio.

- da un lato -

e

Acque Blu Fiorentine S.p.A. con sede in Roma, Piazzale Ostiense 2, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Roma 0829701004, capitale sociale Euro 120.000,00.= interamente versato, aumentato ad Euro 15.153.400,00.=, integralmente sottoscritto, con verbale del Consiglio di Amministrazione a rogito Notaio Paolo Silvestro di Roma in data 26 giugno 2006, repertorio n.80381/18624, in corso di registrazione perchè nei termini, in persona dell'Ing. Paolo Pizzari nato a Roma il 31 agosto 1960 non in proprio ma in rappresentanza della suddetta società nella sua qualità di procuratore speciale autorizzato alla sottoscrizione della presente scrittura privata in forza di procura speciale autenticata dal Notaio Paolo Silvestro di Roma in data 26 giugno 2006, repertorio n.80382 che in originale qui si allega sub "A"

(di seguito, il "Partner")

- dall'altro lato -

Premesso che

a) Publiacqua è una società per azioni con sede in Firenze, via di Villamagna n. 90/c, capitale sociale

di euro 90.168.033,00, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze, cod. fisc. n.05040110487 (di seguito "Publiacqua" o la "Società"), ed è partecipata dai Comuni (gli Enti Pubblici Locali) e dalle società pubbliche locali Consiag e Publiservizi. La Società è retta dallo statuto sociale (di seguito, lo "Statuto") qui allegato sub "B";

b) Publiacqua svolge, in virtù di apposita convenzione di affidamento stipulata in data 20.12.01, il servizio idrico integrato nel territorio dei comuni dell'ATO 3;

c) in attuazione dell'apposito accordo dei soci di Publiacqua, sono stati definiti modalità, termini e condizioni per l'Operazione finalizzata all'individuazione di un socio privato cui attribuire una quota pari al 40% del capitale sociale di Publiacqua. Il bando relativo alla conseguente procedura di evidenza pubblica è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 249 del 23.10.02;

d) nell'ambito di tale Accordo di Programma gli Enti Pubblici Locali hanno deciso di attribuire al Comune di Firenze, ai fini dell'Operazione, la qualifica di Ente Capofila con i poteri ad esso conferiti dal citato Accordo di Programma e dalle deliberazioni dei Comuni soci di Publiacqua in precedenza richiamate;

e) in conformità a quanto previsto per l'esecuzione

dell'Operazione, al termine del procedimento di

selezione preliminare dei soggetti interessati e della

successiva Gara per l'acquisizione mediante

aggiudicazione della quota di capitale sociale di

Publiacqua oggetto dell'Operazione, gli Enti Pubblici

Locali hanno individuato nel Partner il soggetto più

indicato per la realizzazione degli obiettivi di cui

alla precedente lett. c) delle premesse;

f) all'esito della Gara ed ai fini del perfezionamento

dell'Operazione, le Parti hanno stipulato il Contratto

Quadro e l'assemblea della Società ha deliberato tra

l'altro:

i) in data 3 settembre 2003 un aumento a pagamento del

capitale sociale di Publiacqua da euro 8.148.898,25 a

euro 90.168.033,00, mediante emissione di n.15.911.305

azioni ordinarie di Publiacqua del valore nominale di

euro 5,16 ciascuna, aumento che è stato sottoscritto

integralmente dai soci di Publiacqua S.p.a.;

ii) in data 29 marzo 2006, un ulteriore aumento a

pagamento del capitale sociale di Publiacqua da euro

90.168.033,00 a euro 150.280.056,72 con esclusione del

diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto

comma, cod. civ., mediante emissione di n. 11.649.617

azioni ordinarie di Publiacqua del valore nominale di

euro 5,16 ciascuna, con sovrapprezzo complessivo di

Euro 22.134,27 pari al 40% del capitale sociale, riservato in sottoscrizione alla società Acque Blu Fiorentine S.p.A..

iii) in data 13 aprile 2006 l'adozione dello Statuto sociale.

A seguito dell'integrale sottoscrizione degli aumenti di capitale di cui ai punti i) e ii) che precedono, perfezionati in data odierna, contestualmente alla sottoscrizione del presente Patto Parasociale, con conseguente ingresso del *Partner* in Publiacqua, il capitale sociale della Società è suddiviso tra i soci così come risulta dalla tabella riepilogativa qui allegata sub "C";

g) in attuazione di quanto previsto nell'Accordo di Programma, nonché in conformità alle disposizioni del bando di Gara, è prevista la stipulazione di un Patto Parasociale tra gli Enti Pubblici Locali, Consiag e Publiservizi, da un lato, e il *Partner* privato, dall'altro, diretto a garantire la stabilità della compagine azionaria di Publiacqua, l'uniformità di indirizzo della gestione e pertanto a definire i comportamenti dei soci in ordine ad alcuni aspetti riguardanti il funzionamento della Società ed i suoi organi amministrativi, nonché volto ad assicurare il rispetto del Piano d'Impresa fissato per Publiacqua e

il perseguimento, anche da parte del *Partner*, degli obiettivi in esso indicati.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Definizioni

Nel presente Patto Parasociale, oltre alle specifiche definizioni contenute in altre parte dello stesso, le seguenti parole ed espressioni avranno il significato indicato a fianco di ciascuna di esse, restando altresì inteso che lo stesso significato varrà sia al singolare che al plurale:

1.1 Accordo di Programma: significa l'accordo sottoscritto in data 28 giugno 2001 tra gli Enti Pubblici Locali contenente tra l'altro l'impegno a ricercare concentrazioni con l'altra società di gestione del servizio idrico integrato nell'ATO 2 a prevalente capitale pubblico e qui allegato sub "D";

1.2 Azioni: significa le azioni ordinarie in cui è suddiviso il capitale sociale di Publiacqua;

1.3 Contratto Quadro: significa il contratto, sottoscritto in data 9 marzo 2006, in virtù del quale, tra l'altro, gli Enti Pubblici Locali nonché Consiag e Publiservizi, si sono impegnati ad adottare lo Statuto e a deliberare gli aumenti di capitale di cui alla lettera f) delle premesse, e il *Partner* ha confermato

l'impegno a sottoscrivere l'aumento di capitale allo stesso riservato in conformità all'esito della Gara;

1.4 Convenzione: significa la convenzione stipulata in data 20.12.01 tra Publiacqua e l'ATO 3 avente ad oggetto l'affidamento del servizio idrico integrato nel territorio dei Comuni appartenenti all'ATO 3 stessa;

1.5 Corrispettivo: significa il prezzo complessivo determinato all'esito della Gara e versato dal Partner per la sottoscrizione e liberazione della Partecipazione, comprensivo di valore nominale delle Azioni e relativo sovrapprezzo;

1.6 Ente Capofila: significa il Comune di Firenze, così come meglio individuato in epigrafe alla presente scrittura, quale soggetto designato con l'Accordo di Programma dagli Enti Pubblici Locali per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento nonché di rappresentanza degli Enti Pubblici Locali stessi nell'ambito e per le finalità dell'Operazione;

1.7 Soci Pubblici: significa collettivamente i Comuni dell'ATO 3 e le società a prevalente capitale pubblico da essi controllate, che direttamente o indirettamente, detengano una partecipazione nel capitale della Società. Gli attuali Soci Pubblici sono individuati nella tabella allegata sub "C" con le

rispettive quote di partecipazione ivi indicate;

1.8 Gara: la procedura di evidenza pubblica disciplinata dal bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 249 del 23.10.02 e posta in atto dagli Enti Pubblici Locali per l'effettuazione dell'Operazione;

1.9 Operazione: significa l'insieme degli atti, adempimenti e attività volte alla selezione del *Partner*, mediante una procedura di evidenza pubblica nonché all'attribuzione allo stesso di una quota di *Publiacqua* pari al 40% del capitale sociale della Società;

1.10 Partecipazione: significa la partecipazione, rappresentata da n.11.649.617 azioni ordinarie di *Publiacqua* pari al 40% dell'attuale capitale sociale della Società, sottoscritte dal *Partner* mediante versamento del Corrispettivo, nonché le Azioni che verranno acquisite dal *Partner* anche a seguito di ulteriori operazioni sul capitale della Società;

1.11 Parti: significa collettivamente il *Partner*, il Comune di Firenze, quest'ultimo nella sua qualità di Ente Capofila e mandatario degli Enti Pubblici Locali, nei limiti degli obblighi assunti nell'ambito del Patto Parasociale, nonché Consiag e Publiservizi;

1.12 Partner: la società per azioni come meglio indicata in epigrafe, costituita in data 16 marzo

2006, in ottemperanza a quanto previsto nel bando di
Gara, dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese
composto da "ACEA S.p.A." con sede legale in Roma,
Piazzale Ostiense n.2, codice fiscale e numero di
iscrizione al registro delle imprese di Roma
05394801004, capitale sociale Euro 1.098.898.884,00.=
interamente versato, in qualità di mandataria, e dalle
seguenti ditte mandanti: "S.I.L.M. - Società Italiana
per Lavori Marittimi - Società per Azioni" con sede in
Roma, Via Montello n. 10, capitale sociale Euro
103.400,00.= interamente sottoscritto e versato,
codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro
delle Imprese di Roma 00423280585; "BANCA MONTE DEI
PASCHI DI SIENA S.P.A." con sede in Siena, Piazza
Salimbeni n. 3, Partita Iva 00884060526 capitale
sociale Euro 1.935.272.832,00.= interamente
sottoscritto e versato, codice fiscale e numero
d'iscrizione del Registro delle Imprese di Siena
00884060526; "SUEZ Environnement S.A.", società di
diritto francese, con sede legale in Parigi - Francia
(EE), 1 Rue D'astorg - 75008 Parigi, regolarmente
iscritta nel Registro del Commercio di Parigi al n.
Paris B 410 118 608, capitale sociale Euro
3.309.169.877,00.=; "CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI"
con sede in Bologna (BO), Via della Cooperazione n.

30, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Bologna 00281620377; "CONSORZIO TOSCANO COSTRUZIONI C.T.C. - Soc. Coop. r.l." con sede in Firenze (FI), Via Lorenzo il Magnifico n. 10, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Firenze 03046950485;

1.13 Patto Parasociale: significa la presente scrittura privata;

1.14 Piano d'Impresa: significa il documento di cui all'Allegato sub 1.14, contenente la descrizione degli indirizzi di politica aziendale e degli obiettivi strategici di Publiacqua, nonché l'indicazione dei tempi e della modalità di attuazione degli stessi, che sono stati definiti all'esito della Gara e che il Partner si impegna senza riserve ad ottemperare;

1.15 Società UNICA: significa la società a prevalente capitale pubblico alla quale, ai sensi di quanto previsto nell'Accordo di Programma e espletati gli opportuni atti e adempimenti, potrà fare capo la gestione dei servizi idrici integrati dell'ATO 3 e dell'ATO 2 della Toscana, nonché di eventuali ulteriori ATO operanti nell'ambito della medesima regione.

Art. 2 - Premesse e allegati

2.1 Le premesse e gli allegati formano parte

integrante e sostanziale del presente Patto Parasociale.

2.2 Le definizioni di cui al precedente art. 1 si intendono riferite tanto alle premesse quanto al testo del Patto Parasociale ed ai suoi allegati.

2.3 Costituisce altresì parte integrante e sostanziale del Patto Parasociale il "Quadro strategico di sviluppo della società Publiacqua" richiamato al punto 5 dell'art. 1 del bando di Gara che il Partner, anche a seguito della propria partecipazione alla Gara, dichiara di ben conoscere e accettare senza riserve.

Art. 3 - Partecipazioni vincolate al Patto Parasociale

Le Parti vincolano al presente Patto Parasociale le intere e rispettive partecipazioni detenute nella Società, indicate alla tabella allegata sub "C", e si impegnano fin da subito ad estendere altresì l'applicazione del Patto Parasociale a tutte le ulteriori partecipazioni in Publiacqua di cui divenissero in seguito eventualmente titolari, nonché agli eventuali diritti di opzione agli stessi spettanti, anche in virtù di operazioni sul capitale sociale, ovvero della loro acquisizione in qualsivoglia modo effettuata.

Art. 4 - Natura degli impegni

4.1 Le Parti si danno reciproco atto che il presente Patto Parasociale dà origine ad obblighi giuridici che le vincolano sia sul piano del diritto che sul piano dell'onore.

4.2 In particolare, e non limitativamente, le Parti si impegnano:

(i) ad adempiere ed osservare correttamente e tempestivamente tutte le disposizioni del presente Patto Parasociale;

(ii) a fare in buona fede tutto quanto si renda necessario, anche se qui non specificamente previsto, per rendere pienamente efficaci le disposizioni del presente Patto Parasociale e per conseguire gli obiettivi in esso previsti.

Art. 5 - Composizione e funzionamento degli organi sociali di Publiacqua

5.1 Le Parti convengono che, per l'intera durata del Patto Parasociale, il Consiglio di Amministrazione di Publiacqua sarà composto da diciotto membri, di cui undici eletti su designazione dei Soci Pubblici, cui compete, in ogni caso, la designazione della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, e sette eletti su designazione del Partner.

Le Parti convengono altresì che l'assemblea chiamata a

nominare il Consiglio di Amministrazione designerà altresì il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Vice Presidente che saranno prescelti dai Soci Pubblici tra i consiglieri eletti su designazione degli stessi Soci Pubblici.

5.2 Le Parti espressamente convengono che le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società concernenti:

- i) acquisizione o cessione di una partecipazione in società, consorzi ed altre analoghe strutture associative, nonché l'acquisto, la vendita ed il conferimento di aziende o di rami d'azienda per un importo superiore a Euro 1.000.000 (un milione di Euro) per singola operazione e comunque complessivamente superiore al medesimo importo in ragione d'anno, intendendosi da includere in tale ammontare anche la posizione finanziaria netta - calcolata in relazione alla quota acquistata - della società ovvero dell'azienda o ramo d'azienda acquisiti;
- ii) proposte, da sottoporre all'assemblea dei soci, aventi ad oggetto modifiche dello Statuto; fusioni, scissioni, liquidazione volontaria della Società; aumenti del capitale sociale, anche collegati all'adozione di piani di stock option a favore di amministratori o dipendenti della Società (con

esclusione dei casi richiesti obbligatoriamente dalla legge); emissione di prestiti obbligazionari o warrants, convertibili o meno;

iii) determinazione dei compensi e degli emolumenti dei consiglieri, con riferimento ad eventuali incarichi speciali ex art. 2389, secondo comma, cod. civ.;

iv) attribuzione di deleghe di poteri a componenti del Consiglio di Amministrazione e/o a terzi ovvero ulteriori attribuzioni al Comitato Esecutivo oltre a quelle indicate al successivo punto 5.3;

v) approvazione dell'organigramma della Società e del dimensionamento della macro struttura organizzativa;

vi) determinazione e variazione delle tariffe relative a beni e servizi della Società, fatta eccezione per le variazioni imposte dalla legge e/o da provvedimenti delle competenti autorità amministrative ivi comprese quelle determinate dall'ATO 3;

vii) proposte da sottoporre ai competenti organi dell'ATO 3 in materia di piani di investimento e di piani finanziari annuali e pluriennali aventi ad oggetto attività connesse al servizio idrico integrato nell'ATO 3, nonché eventuali modifiche e o integrazioni degli stessi;

viii) contratti che la Società debba stipulare con

soci o società direttamente o indirettamente correlate

ai soci. Per parti correlate si deve fare riferimento

alle fattispecie individuate nell'*International*

Accounting Standard (IAS) n. 24;

saranno assunte esclusivamente con il voto favorevole

dei 2/3 (due/terzi) dei componenti il Consiglio di

Amministrazione.

Resta viceversa convenuto che ogni altra deliberazione

del Consiglio di Amministratore, comprese quelle

concernenti il richiamo dei versamenti dovuti dai soci

in relazioni ad aumenti di capitale deliberati dalla

Società, verrà assunta con le maggioranze di cui

all'art. 21 dello Statuto.

5.3 Le Parti convengono inoltre che, per tutta la

durata del Patto Parasociale, il Consiglio di

Amministrazione nominerà un Comitato Esecutivo

composto dal Presidente, dal Vice Presidente,

dall'Amministratore Delegato e da altri due componenti

del Consiglio di Amministrazione di cui un membro

eletto su designazione dei Soci Pubblici e uno eletto

su designazione del *Partner*. Le Parti si impegnano a

far sì che al Comitato Esecutivo vengano attribuiti i

poteri qui di seguito indicati, ferma restando la

competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione,

oltre che per le materie che non possono essere

oggetto di delega ai sensi di legge e di Statuto, per le materie ad esso riservate ai sensi del precedente punto 5.2:

i) proposte di aumento o di riduzione del capitale sociale, nonché di emissione di obbligazioni anche convertibili, da sottoporre all'approvazione del Consiglio e quindi dell'assemblea;

ii) concessione di garanzie o assunzione di mutui da parte della Società che eccedano il valore di Euro 500.000,00 per singola operazione;

iii) stipulazione, modificazione o risoluzione di contratti di consulenza e/o prestazione di servizi a favore della Società per importi superiori a Euro 200.000,00 per singola operazione;

iv) nomina di dirigenti su proposta dell'Amministratore Delegato;

v) definizione degli indirizzi strategici in materia di controllo della qualità dei servizi offerti, ivi compresa l'approvazione e la modifica della carta dei servizi agli utenti e dei regolamenti interni;

Il Comitato Esecutivo delibera con il voto favorevole dei 4/5 (quattro/quinti) dei suoi componenti.

5.4 Il Consiglio di Amministrazione nominerà un Amministratore Delegato, il quale sarà prescelto dal Consiglio medesimo all'interno dei sette membri eletti

su designazione del *Partner* e sarà specificamente designato a tal fine dal *Partner*, previo gradimento dei Soci Pubblici. Le Parti si impegnano a far sì che all'Amministratore Delegato vengano assegnati i poteri indicati nell'allegato sub 5.4 al Patto Parasociale, ferme restando, in ogni caso, le competenze esclusive del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo previste ai sensi di legge e di Statuto, nonché ai precedenti punti 5.2. e 5.3.

L'Amministratore Delegato dovrà prestare la sua opera esclusivamente a favore di Pubblacqua e non potrà, per tutta la durata dell'incarico, stipulare contratti di collaborazione e/o di consulenza, ovvero ricoprire altre cariche sociali, in favore di qualsivoglia altro soggetto, salvo preventivo consenso scritto del Consiglio di Amministrazione. Le Parti concordano altresì che dette limitazioni non troveranno applicazione in relazione agli eventuali incarichi che l'Amministratore Delegato dovesse aver già assunto prima della sua nomina ad Amministratore Delegato di Pubblacqua.

Resta inteso tra le Parti che il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, potrà revocare i poteri e le deleghe attribuiti all'Amministratore

Delegato. In tal caso, le Parti si impegnano a sostituire l'Amministratore Delegato secondo le medesime modalità stabilite al presente punto 5.4.

5.5 Le Parti convengono che per tutta la durata del Patto Parasociale il Consiglio di Amministrazione deleghi al proprio Presidente i poteri di cui all'allegato sub 5.5.

5.6 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo, l'Amministratore Delegato e, ove nominati, i Consiglieri Delegati, rendono periodicamente conto, e comunque con scadenza almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione, nel corso delle sue riunioni, delle attività svolte nell'esercizio delle deleghe ad essi attribuite, con particolare riferimento alle operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate.

5.7 Le Parti convengono che il Collegio sindacale sia composto da tre membri effettivi e due supplenti di cui due membri effettivi ed un membro supplente designati dai Soci Pubblici, un membro effettivo ed un supplente designati dal Partner. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà prescelto tra i due membri eletti su designazione dei Soci Pubblici.

5.8 Fermo restando quanto previsto al secondo capoverso dell'art. 18 dello Statuto, qualora, durante

il periodo di durata in carica, vengano meno per qualsiasi causa uno o più consiglieri di amministrazione e/o sindaci di Publiacqua nominati in conformità a quanto previsto dal presente articolo 5, le Parti si impegnano a fare nominare, per il caso di cooptazione, e/o nominare, in sostituzione dei mancanti, le persone che saranno designate dagli stessi soci di cui i consiglieri e/o sindaci venuti meno erano espressione.

Art. 6 - Ulteriori impegni delle Parti in merito alle cariche sociali

Le Parti si impegnano, per realizzare compiutamente quanto convenuto nel Patto Parasociale, a far tenere, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del Patto Parasociale, l'assemblea della Società per deliberare sul rinnovo delle cariche sociali.

Le Parti, in occasione della predetta assemblea, procederanno al rinnovo delle cariche sociali in conformità a quanto previsto nell'articolo 5 che precede.

A tal fine, i Soci Pubblici procureranno in tempo utile le necessarie dimissioni degli organi sociali da rinnovare.

Art. 7 - Deliberazioni assembleari

7.1 Le deliberazioni dell'Assemblea della Società

verranno assunte con le maggioranze previste dall'art.

17 dello Statuto, previo in ogni caso l'espletamento delle procedure di consultazione preventiva tra le Parti di cui al successivo art. 8 per le materie ivi indicate.

7.2 Oltre alle materie riservate dalla legge e dallo Statuto sociale, le Parti espressamente convengono di sottoporre all'autorizzazione preventiva dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, primo comma, n.5, cod. civ., le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative alle seguenti materie:

i) approvazione dei piani di investimento e dei piani finanziari annuali e pluriennali aventi ad oggetto attività non strettamente connesse al servizio idrico integrato di competenza dell'ATO 3, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni degli stessi;

ii) definizione degli indirizzi generali da seguire in relazione ai tipi ed alla localizzazione delle gare pubbliche e private a cui la Società possa partecipare. Tali deliberazioni verranno assunte di norma annualmente, in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio sociale. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione riferirà ad ogni assemblea dei soci in merito alla situazione delle

gare a cui partecipi o intenda partecipare la Società.

Le deliberazioni relative alle sopra elencate materie saranno assunte, in prima ed in seconda convocazione, esclusivamente con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due/terzi) del capitale sociale della Società.

Art. 8 - Impegni di consultazione preventiva

8.1 Al fine di garantire una gestione il più possibile unitaria di Publiacqua e comunque al fine di consolidare la collaborazione tra gli Enti Pubblici Locali ed il *Partner*, anche in considerazione degli obiettivi previsti nel Piano d'Impresa, le Parti si impegnano a consultarsi prima dell'assunzione da parte degli organi sociali di Publiacqua di decisioni in materia di:

i) piani di investimento e *budget* annuali e pluriennali;

ii) strategie aziendali, alleanze strategiche e ampliamento o diversificazione delle attività aziendali;

iii) modifiche dello Statuto sociale;

iv) acquisto, vendita o conferimento di aziende o di ramo d'azienda;

v) costituzione e partecipazione a società o ad altri analoghi enti o strutture di natura associativa;

vi) nomina di amministratori, ivi compresa la

designazione dell'Amministratore Delegato della Società, nonché di direttori generali di Publiacqua o di società dalla stessa partecipate.

8.2 La consultazione dovrà essere avviata su iniziativa di una delle Parti, ove possibile, almeno sette giorni prima della riunione dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, convocata per deliberare su una delle materie di cui al precedente punto 8.1. Qualora la consultazione determini una convergenza di opinioni tra le Parti in merito alle decisioni da assumere, le Parti si impegnano a votare in Assemblea ovvero a far sì che i membri del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo da ciascuna di esse designati votino in senso conforme all'orientamento convergente manifestatosi in sede di consultazione.

Art. 9 - Situazione di stallo

9.1 Qualora, in caso di disaccordo tra i Soci Pubblici e il Partner, l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo della Società, convocati per la seconda volta sullo stesso ordine del giorno, non possano assumere le decisioni sulle materie di cui ai precedenti punti 5.2 e 5.3 e 7.2, le Parti convengono che rimetteranno la questione controversa al più alto livello esistente nelle

rispettive organizzazioni, impegnandosi a

riconsiderare in buona fede i motivi di disaccordo.

Nel caso in cui, decorsi quindici giorni dalla seconda

infruttuosa riunione degli organi sociali di

Publiacqua, non sia stato trovato un accordo e, a

giudizio dei Soci Pubblici, la situazione di stallo

comprometta il funzionamento della Società ovvero

l'individuazione o il perseguimento di obiettivi

strategici quali, in via esemplificativa, quelli di

cui al punto 7.2 lett. ii) che precede, e comunque

impedisca di realizzare l'interesse connesso allo

svolgimento del servizio pubblico, i Soci Pubblici,

entro i successivi centottanta giorni, avranno facoltà

di acquistare direttamente l'intera Partecipazione

detenuta dal *Partner* e/o di designare un terzo

acquirente di detta Partecipazione, con conseguente

obbligo del *Partner* di cedere interamente la propria

Partecipazione nella Società al prezzo e con le

modalità di cui al successivo punto 9.2.

9.2 Nei casi previsti al precedente punto 9.1, il

pagamento del corrispettivo concordato tra le Parti, a

favore del *Partner* per la cessione della

Partecipazione, con contestuale girata delle azioni

cedute, libere da ogni vincolo ed onere

pregiudizievole, dovrà intervenire entro centottanta

giorni dall'esercizio della relativa facoltà da parte degli Enti Pubblici. In caso di disaccordo sul corrispettivo per la cessione della Partecipazione, detto prezzo sarà determinato da un terzo arbitratore designato di comune accordo tra il Socio Pubblico e il Partner ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Firenze. Il terzo arbitratore procederà ai sensi dell'art. 1349, primo comma, cod. civ. e determinerà entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico, il prezzo di cessione della Partecipazione in base al valore corrente della Società alla data di esercizio della facoltà attribuita ai Soci Pubblici.

Art. 10 - Informazioni e revisione

10.1 Le Parti espressamente convengono che, in aggiunta a qualsiasi diritto che possono avere ai sensi di legge e di Statuto, Publiacqua dovrà predisporre, a partire dalla data di sottoscrizione del Patto Parasociale, situazioni economico-patrimoniali e finanziarie trimestrali, da mettere a disposizione dei soci entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre.

10.2 Le Parti, in conformità all'articolo 25 dello Statuto, si impegnano altresì a fare in modo che i bilanci di esercizio della società siano assoggettati

a revisione contabile da parte di una società di revisione scelta tra le cd. "big four".

Art. 11 - Impegni relativi al trasferimento delle Azioni detenute dai Soci Pubblici

11.1 Fermo restando che, fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente Patto Parasociale, i trasferimenti di Azioni della Società saranno disciplinati dalle disposizioni contenute in materia dallo Statuto, le Parti riconoscono espressamente che la clausola di prelazione contenuta nell'articolo 9 del medesimo Statuto non troverà applicazione in caso di trasferimenti di Azioni:

i) che intervengano tra Enti Pubblici Locali; ovvero
ii) che intervengano tra un Ente Pubblico Locale e una società controllata, anche indirettamente, dallo stesso Ente ovvero da altro Ente Pubblico Locale; ovvero

iii) che intervengano tra un Socio Pubblico e un ente pubblico, ovvero società da questi controllata, operante nell'ambito dell'ATO 3 o della Toscana.

Con il termine trasferire si intende, ai fini del presente articolo, qualsiasi negozio a titolo oneroso (ivi inclusi, in via esemplificativa, vendita, permuta, conferimento in società, fusione o scissione) in forza del quale si consegua, in via diretta o

indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di altri diritti reali su azioni o diritti di opzione della Società.

11.2 I trasferimenti di cui al presente articolo sono in ogni caso condizionati sospensivamente all'adesione al presente Patto Parasociale da parte del cessionario, che dovrà intendersi parte unica con il cedente con riguardo ai diritti ed obblighi attribuiti dal presente Patto Parasociale.

11.3 In ogni caso, in conformità a quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo 7 dello Statuto, resta inteso che, qualora per una qualsiasi ragione venga meno la partecipazione prevalente da parte dei Soci Pubblici nel capitale sociale di Publiacqua, la Società si scioglierà a norma dell'articolo 2448, primo comma, n. 6, cod. civ..

Art. 12 - Limitazione temporanea all'alienabilità della Partecipazione

12.1 Il Partner si impegna a non cedere, in tutto o in parte, la Partecipazione per un periodo pari a cinque anni a partire dalla data di sottoscrizione del presente Patto Parasociale. In conformità a quanto previsto all'articolo 8, terzo comma, dello Statuto, il Partner non potrà concedere in pegno o costituire comunque in garanzia, in tutto o in parte, la

Partecipazione né potrà costituire o consentire che venga costituito sulla stessa altro diritto a favore di terzi, se non previa autorizzazione dell'assemblea ordinaria della Società ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto sociale.

12.2 Resta comunque inteso che, in deroga a quanto disposto dal precedente punto 12.1, il *Partner* avrà comunque facoltà di trasferire, in tutto o in parte, la Partecipazione ad altre società dallo stesso *Partner* controllate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., salvo comunque l'impegno da parte sua a far aderire preventivamente il nuovo socio al presente Patto Parasociale. Tale libertà di trasferimento è risolutivamente condizionata al fatto che, nel caso in cui venga meno il controllo di diritto, il *Partner* che abbia effettuato il libero trasferimento di proprie azioni ai sensi del precedente comma riacquisti le Azioni trasferite. Nel caso in cui tale riacquisto non venga effettuato entro trenta giorni dalla richiesta che venisse fatta dai Soci Pubblici, oltre ad eventuali altri rimedi previsti dalla legge, ciascun socio avrà diritto sia di far dichiarare inefficaci il trasferimento di dette Azioni, sia di esercitare la prelazione di cui all'articolo 9 dello Statuto.

12.3 Le Parti si danno reciproco atto che, ai fini

di quanto previsto dall'art. 1379 cod. civ., i vincoli relativi al trasferimento delle Azioni di cui al presente articolo 12 sono funzionali agli scopi perseguiti dalle Parti di sviluppare e rafforzare l'attività di Publiacqua anche in conformità a quanto previsto nel Piano d'Impresa.

12.4 Fermo quanto previsto al presente articolo 12, qualora il *Partner* intenda trasferire, in tutto o in parte, la Partecipazione a soggetti diversi da quelli di cui indicati al punto 12.2 che precede, il *Partner*, oltre al rispetto delle disposizioni fissate in materia dallo Statuto, si obbliga a far sì che il cessionario aderisca preventivamente al Patto Parasociale. In tal caso, il cessionario dovrà intendersi parte unica con il cedente con riguardo ai diritti ed obblighi attribuiti dal presente Patto Parasociale. In ogni caso di trasferimento dell'intera Partecipazione o di parte della stessa, il *Partner* sarà comunque tenuto a garantire, nei riguardi dei Soci Pubblici, l'esatto adempimento anche da parte del cessionario degli obblighi derivanti dal Patto Parasociale e dal Piano di Impresa.

12.5 Ai fini del presente articolo 12, al termine trasferire deve essere attribuito il medesimo significato di cui al punto 11.1 che precede.

Art. 13 - Obblighi di non concorrenza del *Partner*.

13.1 Per tutta la validità del presente Patto Parasociale Publiacqua sarà il socio commerciale di riferimento privilegiato del *Partner*.

A questo scopo il *Partner* si obbliga a portare preventivamente a conoscenza dei Soci Pubblici i propri programmi di sviluppo sul territorio italiano in relazione alle deliberazioni di cui al precedente punto 7.2 da assumere dall'assemblea dei soci di Publiacqua a maggioranza qualificata.

Le Parti convengono che la decisione di partecipare a gare sul territorio italiano è di competenza del Consiglio d'Amministrazione di Publiacqua che delibera in proposito col voto della maggioranza dei suoi componenti.

13.2 Qualora il Consiglio di Amministrazione di Publiacqua, ai sensi del precedente punto 13.1, decidesse di non partecipare ad una gara sul territorio italiano, il *Partner* potrà parteciparvi direttamente o indirettamente anche attraverso società controllanti, società controllate e/o sottoposte al controllo della medesima controllante.

13.3 Il *Partner*, a seguito delle deliberazioni di cui al precedente punto 13.2, qualora decidesse la partecipazione autonoma a gare avrà comunque

l'obbligo di proporre al Consiglio di Amministrazione della Società, che delibererà a maggioranza, la partecipazione di Publiacqua a tali gare in associazione temporanea di imprese che vedano il Partner in qualità di mandatario, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllanti, controllate e/o sottoposte al controllo della medesima controllante e secondo modalità che verranno di volta in volta concordate con il Partner medesimo.

Art. 14 - Altre dichiarazioni ed impegni del Partner.

14.1 Il Partner si impegna sin d'ora a compiere ogni migliore sforzo affinché venga raggiunto, nei tempi più solleciti possibili e nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, l'obiettivo della gestione congiunta dei servizi idrici integrati dell'ATO 2 e dell'ATO 3, anche mediante la realizzazione della Società Unica, secondo le linee di massima già individuate dagli enti pubblici locali interessati. Tutto ciò fermo restando che la creazione della Società Unica comporterà la stipulazione tra i soci pubblici e privati della stessa di accordi, anche di natura parasociale, che consentano al Partner di tutelare il proprio investimento effettuato in Publiacqua, tenuto conto dell'entità della partecipazione che il Partner verrà a detenere nel

capitale sociale della Società Unica.

14.2 Il Partner, per quanto occorra, ribadisce in ogni caso che adempirà completamente e puntualmente a tutti gli obblighi, compresi quelli di natura finanziaria, assunti nell'ambito dell'Operazione e segnatamente quelli previsti nel Piano di Impresa.

14.3 Il Partner dichiara sin d'ora di condividere l'indicazione manifestata dagli Enti Pubblici Locali volta a favorire in futuro la creazione nel capitale sociale di Publiacqua ovvero della Società Unica di una quota, indicativamente sino al 5% del capitale sociale, di azionariato diffuso tra soggetti rappresentativi dell'economia e della società toscana, anche mediante un'operazione finalizzata all'ammissione alle negoziazioni su di un mercato regolamentato le azioni ordinarie di Publiacqua ovvero della Società Unica. A tal fine le Parti si impegnano a compiere ogni migliore sforzo per dare corso ai necessari approfondimenti affinché detto obiettivo venga conseguito, in conformità a tutte le disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Art. 15 - Modifiche e cessioni

15.1 Nessuna modifica o integrazione del presente Patto Parasociale sarà valida ed efficace, a meno che non risulti ~~da essa non risulti~~⁴ da atto scritto

sottoscritto dalle Parti.

15.2 Il presente Patto Parasociale vincola le Parti nonché i soggetti che ai sensi di legge possano succedere a ciascuna di esse.

Art. 16 - Invalidità o inefficacia parziale

Nel caso in cui qualsiasi disposizione del presente Patto Parasociale dovesse risultare invalida o inefficace in relazione a qualsiasi norma di legge applicabile, tale invalidità o inefficacia parziale non si estenderà alle altre disposizioni del Patto Parasociale. Fermo ciò restando, le Parti in tal caso si impegnano a fare quanto possibile per individuare in buona fede, nel rispetto dei principi contenuti nel Patto Parasociale, clausole sostitutive che conseguano, nella misura più ampia possibile, le finalità che la clausola dichiarata nulla o inefficace era destinata a soddisfare.

Art. 17 - Durata

17.1 Il presente Patto Parasociale viene sottoscritto dalle Parti in data 27 giugno 2006, contestualmente alla integrale sottoscrizione e liberazione dell'aumento di capitale sociale di Publiacqua da parte del Partner di cui alla lettera f) delle premesse. Il Patto Parasociale entrerà in vigore a partire dalla data odierna e avrà durata pari a

cinque anni, salvo in caso di creazione della Società Unica ovvero di ammissione alla negoziazioni delle azioni di Publiacqua presso un mercato regolamentato che determineranno la contestuale cessazione del presente Patto Parasociale.

Alla scadenza del primo quinquennio, il presente Patto Parasociale si intenderà tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo di pari durata e così di seguito, salvo disdetta che dovrà essere comunicata per iscritto da una delle Parti all'altra entro dodici mesi dalla scadenza del Patto. Resta inteso tra le Parti che il rinnovo del Patto Parasociale non comporterà a carico del *Partner* un nuovo decorso del periodo di inalienabilità della Partecipazione di cui al precedente punto 12.1.

17.2 Resta altresì convenuto tra le Parti che qualora
i) il *Partner* comunichi la propria disdetta del Patto Parasociale ai sensi del punto 17.1, in occasione della prima o di una successiva scadenza dello stesso; ovvero

ii) la Partecipazione del *Partner* si riduca, per qualsivoglia ragione, a meno del 35 % del capitale sociale della Società i Soci Pubblici avranno facoltà di procedere all'acquisto e/o di far acquistare la Partecipazione detenuta dal *Partner* secondo la

procedura e con le modalità individuate al precedente articolo 9 (*Situazione di Stallo*). Tale facoltà dovrà essere esercitata entro sessanta giorni dal verificarsi di una delle circostanze indicate ai punti i) e ii) che precedono.

Art. 18 - Comunicazioni

Tutti le comunicazioni, richieste e domande inerenti il presente Patto Parasociale o da esso prescritti saranno inviate alle Parti per lettera raccomandata A.R., per telefax (da confermare comunque con lettera raccomandata A.R. nei cinque giorni successivi) e si intenderanno validamente eseguiti al ricevimento della raccomandata stessa, sempre che siano inviati agli indirizzi qui di seguito indicati per ciascuna Parte:

Per gli Enti Pubblici Locali:

Comune di Firenze

Palazzo Vecchio

Piazza della Signoria - 50122 FIRENZE

Fax: 055 2769736

Per la società Consiag S.p.A.:

Presidente del Consiglio di Amministrazione Paolo ABATI

via U. Panziera, 16 - CAP 59100 PRATO

fax 0574 - 872511

Per la società Publiservizi S.p.A.:

Presidente del Consiglio di Amministrazione Vittorio

BUGLI

via Alamanni 41/a - 50100 Firenze

fax 0571 - 592744

Per il Partner:

Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing.

Biagio Eramo

Piazzale Ostiense, 2 - 00154, Roma

fax 06 - 57994297

Art. 19 - Clausola compromissoria.

19.1 Tutte le controversie derivanti dal Patto Parasociale, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale.

Il Collegio sarà composto da tre arbitri da nominare uno dai Soci Pubblici, uno dal *Partner*, ed il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale, di comune accordo dai due arbitri così nominati o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Firenze, il quale provvederà altresì a nominare l'arbitro di quella parte che non vi abbia provveduto entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di nomina di arbitro effettuata dall'altra parte. Il termine per la pronuncia del lodo arbitrale sarà di 180 giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale. Qualora il Collegio Arbitrale ammetta mezzi di prova e/o venisse

disposta consulenza tecnica, detto termine si

intenderà prorogato automaticamente e andrà a scadere

entro il 120° giorno dal compimento dell'ultimo atto

istruttorio o, se successivo, dall'ultimo atto

relativo alla consulenza tecnica. Il Collegio

Arbitrale procederà in via rituale e secondo diritto.

Sede dell'arbitrato sarà Firenze.

Il Collegio Arbitrale liquiderà le spese e le

competenze degli Arbitri e quelle per la difesa delle

Parti attribuendone l'onere alle Parti stesse o ad una

di esse nel modo che riterrà più equo, tenuto conto

del principio della soccombenza.

19.2 Viceversa, qualsiasi controversia non

suscettibile di essere devoluta per legge al Collegio

Arbitrale sarà di esclusiva competenza del Foro di

Firenze.

Art. 20 Registrazione

Il presente patto è soggetto a registrazione in caso

d'uso.

Allegati:

A: Procura speciale

B: Statuto sociale vigente di Publiacqua

C: Tabella riepilogativa dei soci di Publiacqua e

relative partecipazioni

D: Accordo di Programma

1.14: Piano d'Impresa

5.4: Elenco poteri attribuiti all'Amministratore

Delegato

5.5: Elenco poteri attribuiti al Presidente del

Consiglio di Amministrazione

^A
I del l'Ince allato

Mue forte appo rato

Robt. A. S. L.
Sano Bettio's
P. S. F. r. a. n. d.